



PROVINCIA DI BERGAMO

**PROVINCIA DI BERGAMO
STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo
www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162
segreteria.appalti@provincia.bergamo.it



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo
24050 P.zza Garibaldi, 2 - partita IVA 0070 9980 163
tel. centralino 0363/944510 - fax 0363/944524 – e-mail info@comuneghisalba.it
web: <http://www.comuneghisalba.it>

PROT. 47111 DEL 02/08/2017

BANDO DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"

Criterio selezione offerte: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 a far data del 20.05.2017.

Indetta dalla **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** per conto del **Comune di GHISALBA (BG)**

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE PER ANNI TRENTA – COMUNE DI GHISALBA .**

CODICE CIG 7159076069 - CODICE NUTS: ITC46

**Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo
Amministrazione Committente: Comune di GHISALBA (BG)**

GARA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Amministrazione Committente	COMUNE DI GHISALBA Piazza Garibaldi, 2 - 24050 Ghisalba (BG) Tel. Ufficio Tecnico 0363/944526 Fax 0363/944524 P.IVA 00709980163 e_mail: info@comuneghisalba.it PEC: comune@pec.comuneghisalba.it
Stazione Unica Appaltante	In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del predetto Comune: PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso n. 8, 24121 Bergamo COD. FISC. 80004870160 e P.IVA 00639600162
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Oggetto dell'appalto	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE.
CPV principale	85149000-5 Servizi farmaceutici
CODICE CIG	7159076069
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 18.00 del 14/09/2017
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 18.00 del 06/09/2017
1^ SEDUTA DI GARA	Ore 09.00 del 18/09/2017 c/o Provincia di Bergamo
Criterio di aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa: - Componente tecnica 70/100 punti - Componente economica 30/100 punti
Valore totale dell'affidamento	€ 750.000,00 oltre IVA di legge. L'importo totale della gara, risultante dal valore della concessione, così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 30.01.2017 è pari a €. 750.000,00 (euro settecentocinquatamila/00) oltre IVA nella misura di legge, compreso € 150.000,00 quale importo "una tantum" non soggetto a rialzo in sede di gara.
Corrispettivo a base d'asta	Canone annuale variabile da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 2,5% posta a base di gara , oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui . L'offerta dovrà indicare la % offerta, che dovrà essere in ogni caso superiore al 2,5% posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui.
Valore dei costi non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza)	€ 0,00
Responsabile Unico del Procedimento del Comune, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016	Geometra Davide Vezzoli come da Determinazione del Comune di Ghisalba Reg. 207 del 14.06.2017 .
Responsabile del procedimento di gara (*)	Arch. Eugenio Ferraris Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante Dott.ssa Stefania Morgante, Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo
Durata della concessione	30 anni dalla data della sottoscrizione del contratto
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di GHISALBA (BG)
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determinazione a contrarre	Comune di Ghisalba n. 207 del 14/06/2017
Determinazione di approvazione del bando	Determinazione dirigenziale n. 1370 del 02/08/2017
Pubblicazione GURI	09/08/2017
Pubblicazione GUUE	03/08/2017

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il **Responsabile del procedimento di gara**, ai sensi dell'art. 31, comma 14, D.lgs. 50/2016 Arch. Eugenio Ferraris Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante.

Il **presente bando di gara**, non essendo disponibili alla data attuale i bandi tipo dell'A.N.AC. cui conformarsi (art. 71 D.lgs. 50/2016), è elaborato nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 50/2016.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La **PROVINCIA DI BERGAMO**, nell'esercizio delle funzioni di **Stazione Unica Appaltante** (e di seguito denominata "Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo") per conto del **Comune di Ghisalba (BG)**, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

INDICE

1. Caratteristiche della procedura
2. Documentazione di gara
3. Informazioni generali
 - 3.1. Oggetto della procedura
 - 3.2. Corrispettivo della Concessione
 - 3.3. Ubicazione della farmacia
 - 3.4. Durata della concessione
 - 3.5. Soggetti ammessi a partecipare
 - 3.6. Requisiti di partecipazione
 - 3.7. Oneri a carico del Concessionario
 - 3.8. Richiesta di informazioni e chiarimenti
4. Garanzie e contributo ANAC (ex AVCP)
 - 4.1. Garanzia provvisoria
 - 4.2. Garanzia definitiva
 - 4.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)
 - 4.4. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)
5. Modalità di presentazione dell'offerta
 - 5.1. Forma e sottoscrizione dei documenti
 - 5.1.1. Procura (eventuale)
 - 5.2. Documentazione amministrativa – step 1
 - 5.3. Documentazione Offerta – step 2
 - 5.3.1 Offerta tecnica
 - 5.3.2 Offerta economica
 - 5.4. Riepilogo dell'offerta – step 3
 - 5.5. Invio offerta – step 4
6. Valutazione delle offerte e aggiudicazione
 - 6.1. Criterio di aggiudicazione
 - 6.2. Ulteriori regole e vincoli
7. Controllo del possesso dei requisiti
8. Modalità di svolgimento della procedura di gara
 - 8.1. Prima seduta pubblica – Sedgio di gara
 - 8.2. Seduta riservata – Commissione giudicatrice
 - 8.3. Seconda seduta pubblica - Commissione giudicatrice
9. Aggiudicazione e stipula del contratto
 - 9.1. Aggiudicazione
 - 9.2. Documenti per la stipula del contratto
 - 9.3. Stipula del contratto
10. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

VISTA LA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REG. 1370 DEL 02/08/2017

La **PROVINCIA DI BERGAMO** per conto del Comune di Ghisalba (BG), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (rif. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 29/11/2016 e successive modifiche), sottoscritta in data **09/05/2017 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2017)**,

VISTA LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 207 DEL 14/06/2017, adottata dal Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Ghisalba, Geom. Davide Vezzoli

INDICE

la presente **procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016**, finalizzata all'affidamento "IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE", da aggiudicare mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- **un importo una tantum di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre a IVA di legge, da corrispondere al Comune in 3 (tre) rate di identico valore:**
 - **la prima entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva;**
 - **la seconda entro 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione definitiva e la terza entro 12 (dodici) mesi dalla data di aggiudicazione definitiva;**
 - **tale importo una tantum non costituisce criterio di aggiudicazione.**

- **un Canone annuale variabile da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 2,5% (duevirgolacinque%) posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui. Tale canone annuale dovrà essere versato, per ogni anno di concessione, dal Concessionario al Comune concedente entro la fine del mese di MARZO dell'anno successivo a cui il canone si riferisce. Per il primo anno di esercizio il valore di questo canone sarà calcolato in proporzione al numero di giorni di anno solare intercorrenti tra il giorno di apertura e il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'apertura. Il Canone annuale minimo garantito è soggetto a annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.**

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione "Documenti amministrativi".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL, ovvero sul sito internet della stazione appaltante: provincia.bergamo.it ovvero sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it.

Il presente bando viene pubblicato sulla **GURI** del 09.08.2017, su **4 quotidiani due** a diffusione locale e **due** a diffusione nazionale, sulla **GUUE** del 03/08/2017 nonché comunicato all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo.

Bando di gara	
1.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (CIRCOLARE 18.07.2006 N. 3 – GURI n. 174 del 27.07.2016)
2.	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016
3.	Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara
4.	Dichiarazione Impresa Ausiliaria
5.	Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento
6.	Offerta Economica
7.	Allegato D – Dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di direttore della Farmacia
8.	Allegato E - "Proposta di progetto di gestione della Farmacia – Servizi offerti"
9.	Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia".
10.	Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale
11.	Planimetria con dati perimetro della seconda nuova sede farmaceutica

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Oggetto della procedura

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel territorio comunale di **Ghisalba**, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale Reg. 3 del 30.01.2017 avente per oggetto **“MODALITA' DI GESTIONE DELLA COSTITUENDA FARMACIA COMUNALE - LINEE DI INDIRIZZO”**.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione:

- della Deliberazione di Giunta comunale di Ghisalba del n. 58 del 26/05/2016, come rettificata con la deliberazione n. 59 del 09/06/2016, di istituzione della seconda sede farmaceutica;
- della comunicazione della Regione Lombardia prot. n. G1.2016.0022837 del 30.06.2016, protocollo del Comune di Ghisalba n. 6090 del 30.06.2016 avente per oggetto “Offerta di prelazione di sede farmaceutica al Comune di Ghisalba (BG)”, che prende atto della istituzione della sede farmaceutica di cui sopra e la offre in prelazione al Comune;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08.08.2016, avente ad oggetto “Istituzione ed individuazione sede nuova farmacia sul territorio comunale ai sensi della Legge 24 marzo 2012 n. 27 – Esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 9 della L. 475/68 dell’art. 79 della L.R. n. 33/09”;
- della comunicazione da parte della Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare) di presa atto dell’esercizio di prelazione esercitato dal Comune, avente oggetto “Comune di Ghisalba (BG) – prelazione delle sede farmaceutica n. 2” pervenuta in data 13/09/2016, nostro prot. n. 8205.
- della delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30.01.2017 avente per oggetto “Modalità di gestione della costituenda farmacia comunale – Linee di indirizzo”;
- della delibera di Giunta Comunale n. 21 del 13/04/2017 avente per oggetto “Approvazione schema di contratto per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia” ;
- della determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento n. 207 del 14/06/2017;

AL PRESENTE BANDO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 164-173 DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÉ I PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO.

L'importo totale della gara, risultante dal valore della concessione, così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 30.01.2017 è pari a **€. 750.000,00 (euro settecentocinquatamila/00)** oltre IVA nella misura di legge, compreso € 150.000,00 quale importo “una tantum” non soggetto a rialzo in sede di gara come meglio esplicitato al successivo paragrafo 3.2.

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono pari a € 0,00 (zero).

3.2. Corrispettivo della Concessione

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

- un importo “una tantum” di **€ 150.000,00 (euro centocinquatamila/00)**, oltre a IVA di legge, da corrispondere al Comune **in 3 (tre) rate di identico valore: la prima entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva; la seconda entro 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione definitiva e la terza entro 12 (dodici) mesi dalla data di aggiudicazione definitiva**; tale importo una tantum non costituisce criterio di aggiudicazione.
- **un Canone annuale variabile da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 2,5% (duevirgolacinque%) posta a base di gara**, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a **€ 20.000,00 (euro ventimila/00)** annui. **Tale canone annuale dovrà essere versato, per ogni anno di concessione, dal Concessionario al Comune concedente entro la fine del mese di MARZO dell’anno successivo a cui il canone si riferisce. Per il primo anno di esercizio il valore di questo canone sarà calcolato in proporzione al numero di giorni di anno solare intercorrenti tra il giorno di apertura e il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta l’apertura.**

Il Canone annuale minimo garantito è soggetto a annuale rivalutazione in base all’indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all’inizio di ogni anno solare.

3.3. Ubicazione della farmacia

La Farmacia Comunale di **nuova istituzione** dovrà essere ubicata a cura del concorrente all'interno di un immobile ricompreso all'interno della zona del Comune di Ghisalba individuata dagli atti di istituzione della sede farmaceutica n. 2 sopra richiamati e dall'allegata planimetria e descrizione dei dati di perimetro.

La Farmacia Comunale dovrà essere localizzata in locali idonei individuati e condotti a cura del Concessionario e per i quali lo stesso acquisirà tutte le dovute autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3.4. Durata della concessione

La durata della concessione sarà di **ANNI 30 (TRENTA)**, a far data dalla stipula del contratto di servizio.

Alla conclusione della concessione di durata trentennale non è previsto il rinnovo del contratto. Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il comunale ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della farmacia, al concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto solo per la prima gara successiva al presente contratto un **diritto di prelazione** a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

3.5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, i soggetti ammessi sono:

- a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all'Albo professionale relativo.
- b) Società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia.
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa, per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

NOTA BENE - INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:

1) La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art.8 comma 1 lettera a) della legge n. 362/1991 come modificato dall'art. 5 comma 5 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n.275/2003. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del D.Lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento, versi in tale situazione di incompatibilità.

2) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 13 legge n. 475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934). L'incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.1. del presente bando. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando di gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (*Allegato n. 5*);
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **“Modello unico di gara”** (*Allegato n. 1*) e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016”** (*Allegato n. 2*);
 - l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara”** (*Allegato n. 3*);
 - l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del comma 8 del citato art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
- Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'offerta, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al

fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)(*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (*consorzi stabili*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "*Documento di gara unico europeo (DGUE)*" (**Allegato 1**) e la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016*" (**Allegato n. 2**).
- Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "*Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara*" (**Allegato n. 3**).

Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.lgs. 50/52016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal D.lgs. 56/2017 "I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni".

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

- Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del medesimo decreto.
- Come precisato nella Determinazione dell'A.N.AC. n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- Come meglio dettagliato nella citata Determinazione dell'A.N.AC. (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.
- A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il "*Documento di gara unico europeo (DGUE)*" (**Allegato 1**) e la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016*" (**Allegato n. 2**). L'impresa retista individuata come mandataria deve, altresì, compilare la "*Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara*" (**Allegato n. 3**).

PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato che riporti gli estremi del parere favorevole espresso da A.N.AC..

- Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 1), la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016" (Allegato n. 2) nonché la "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3) debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (paragrafo 8.3).

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D) E E) DEL D.LGS. N. 50/2016 DI TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR n. 207/2010, come modificato dall'art. 12, comma 9, della L. n. 80/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. *d*), del D.lgs. n. 50/2016 ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. *e*), del D.lgs. n. 50/2016, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando di gara di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NB: Le imprese partecipanti a RTI o Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. *d*) e *e*) del D.lgs. n. 50/2016 devono indicare, a pena di esclusione, in sede di partecipazione alla gara, le rispettive categorie e classifiche di qualificazione possedute nonché le quote di partecipazione al RTI o Consorzio.

IMPRESSE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL DPR N. 207/2010 E S.M.I.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il **20% (venti per cento)** dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta dal presente bando di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione, compilare e sottoscrivere il "**Modello unico di gara**" (Allegato 1) e l'offerta economica. Non costituisce invece causa di esclusione la loro mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.lgs. 50/2016, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso **renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna**, a suo tempo intervenuta, nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione Unica Appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, la Stazione Unica Appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione Unica Appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n. 50/2016 (gravi illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso D.lgs. 50/2016.

Al proposito si richiamano le Linee guida n. 6 dell'A.N.AC. (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016), che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

A) Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.

La Stazione Unica Appaltante, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio;

b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del D.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.

Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

- l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- l'adozione di comportamenti scorretti;
- il ritardo nell'adempimento;
- l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
- l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.lgs. 163/2006);
- negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.lgs. 163/2006).

Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione Unica Appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

B) Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione Unica Appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'Amministrazione committente o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente. L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Stazione Unica Appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

- quanto all'ipotesi legale del "tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Unica Appaltante", gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Stazione Unica Appaltante in ordine:
 1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
 2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
 3. all'attribuzione dei punteggi;
- quanto all'ipotesi legale del "tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio" i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

1. al nominativo degli altri concorrenti;
2. al contenuto delle offerte presentate;
- la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- quanto alle ipotesi legali del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” e dell' “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
 1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
 2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
 3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Stazione Unica Appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;
 4. tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione Unica Appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

C) Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Stazione Unica Appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente,:

- i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 213, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Unica Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione Unica Appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Unica Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nel DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'A.N.A.C. astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i **tre anni** a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito

dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Nel DGUE l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Stazione Unica Appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nel DGUE, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo paragrafo 8.3.

La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

ULTERIORI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a. aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 286/1998;

- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.
- f) **aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- g) **essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**

La Stazione appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

3.6. Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

a) Requisiti di carattere generale	Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. 50/2016)	I soggetti di cui al paragrafo 3.5 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione (Allegato D) da rendere nella domanda di partecipazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza nel settore, di almeno 3 (tre) anni . I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione della procedura, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art.46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno triennale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui al paragrafo 3.5 dovranno produrre, a pena di esclusione, e ai fini dell'ammissione della gara 1 (una) lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. Nonché, partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata digitalmente da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

ATTENZIONE: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema, nonché gli eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione

appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

3.7. Oneri a carico del Concessionario

Si veda l'art. 4 "Ubicazione e apertura della Farmacia Comunale" e art. 5 "Natura e modalità del servizio e obblighi del Concessionario" dello "**Schema di Contratto per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale**", documento allegato.

3.8. Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per mezzo della **funzionalità "Comunicazioni procedura"**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

4. GARANZIE E CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)

4.1. Garanzia provvisoria

La fideiussione deve essere intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Ghisalba (BG) dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Unica Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere corredata da una **garanzia Fideiussoria** di natura accessoria, denominata "*garanzia provvisoria*" **pari al 2% del prezzo a base d'appalto (€ 750.000,00)** costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- **fideiussione bancaria o assicurativa intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Ghisalba (BG)** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della Provincia di Bergamo nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del:

- 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- 30% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 20% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 15% con riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064--1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.lgs 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016)	Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

- **versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Amministrazione Provinciale Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Bergamo - Via Gabriele Camozzi, 27.

Anche in questo caso e con questa modalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria **deve essere corredata, a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

conto corrente bancario 1000 00300024
intestato a “Amministrazione Provinciale di Bergamo”
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27
IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024
CODICE BIC - SWIFT BCITITMMB15

* * *

come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo **CIG: 7159076069 “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE PER ANNI TRENTA”**

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, copia del bonifico, o assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento /consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppati / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;

- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente capitolo 3.3;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, verrà restituita **contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, e comunque entro un termine non superiore a 30 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

4.2. Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici". La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative definitive devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" **come modificato dal D.lgs. 56/2017** "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente”.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, del sistema di qualità, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

4.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale)

L'importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico può alternativamente:

- allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
- allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il raggruppamento corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento, in formato elettronico, con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.

4.4. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (EX AVCP)

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il contributo all'A.N.AC. (EX AVCP), che ammonta a € 70,00, può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
R.T.I. costituito e costituendo Consorzio (art. 45 D.lgs. n. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 D.lgs. n. 50/2016)	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
Consorzio (art. 45 D.lgs. n.50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**).

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente paragrafo 1 - Caratteristiche della procedura, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Pertanto, per poter presentare l'offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a SINTEL così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti >> Registrazione Imprese”. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano il Comune di Ghisalba e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente l'offerta tecnica;
- una “busta telematica” contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 4, descritti nei successivi paragrafi da 5.2 a 5.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste **pena l'esclusione** dalla presente procedura. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 4 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel, sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile, inoltre, contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

5.1. Forma e sottoscrizione dei documenti

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Ghisalba **esclusivamente in formato elettronico** (di seguito, per brevità, anche solo "file") **caricate nella piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia**.

Eventuali richieste di partecipazione pervenute in forma cartacea al comune di Ghisalba, verranno escluse dalla gara.

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni file inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta deve essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005, come meglio precisato nella tabella seguente.

Forma di partecipazione	Firme digitali richieste
Forma singola	<ul style="list-style-type: none"> • Firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
R.T.I. costituiti	<ul style="list-style-type: none"> • Firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario. • DGUE conforme al modello Allegato 1, per ciascun operatore economico componente il raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Per la copia della scrittura privata autenticata di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.
R.T.I. costituendi	<ul style="list-style-type: none"> • Firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità e l'integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi andranno compressi in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati. **Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente**, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

5.1.1. Procura (eventuale)

Qualora siano state allegare dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

5.2 Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, **a pena di esclusione**, deve inserire la seguente documentazione amministrativa, debitamente compilata e **firmata digitalmente** come da paragrafo 5.1.:

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO 1)

L’operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, UN’UNICA AUTOCERTIFICAZIONE in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell’**Allegato 1 “MODELLO UNICO DI GARA”** predisposto dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo sulla base del “Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui al combinato disposto dell’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

Il “Modello unico di gara” deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente bando di gara.

Compilazione del “Modello unico di gara” - Vedasi le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (Circolare 18 luglio 2016, n. 3 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – ALLEGATA.

L’operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*Allegato 1*).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (*Allegato 1*) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la **mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV** “Criteri di selezione”:

Sezione A “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” – precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

La/e **mandante/i** dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV** “Criteri di selezione”:

Sezione A “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” – precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato I)** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico, il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;

Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV** “Criteri di selezione”;

Sezione A “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” – precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

La/e impresa/e **consorziate/e** per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV** “Criteri di selezione”;

Sezione A “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisarla certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

Il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato I)** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e**. Per le parti da compilare da parte dell'eventuale/i **impresa/e cooptata/e** si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

NB) Il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato I)** deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e **ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.**

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nel DGUE, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è **causa di esclusione dalla procedura**, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016.

N.B. Nel DGUE dovrà essere indicata come prescritto nel presente bando la TERNA DI SUBAPPALTATORI con indicazione della ragione sociale e sede legale, del codice fiscale e della partita IVA.

DOCUMENTO 2

DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I SOGGETTI INDIVIDUATI NELL'ART. 80, COMMA 3 (ALLEGATO 2)

L'operatore economico deve produrre la **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. n. 50/2016** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**Allegato n. 2**.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del D.G.U.E. stesso.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici **quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"**, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- ✓ del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori** e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente bando.

NB) L'Allegato 2 "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

DOCUMENTO 3

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA (ALLEGATO 3)

L'operatore economico deve produrre la **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**Allegato n. 3**. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e e) del D.lgs. n. 50/2016, costituito o costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario.

DOCUMENTO 4**PASSOE**

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "A.N.AC.") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico:

- non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante per la regolarizzazione;
- sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per la regolarizzazione:

procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13, dello stesso decreto.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.12 - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

DOCUMENTO 5

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. 445/2000, CONFORME AL MODELLO ALLEGATO D CON RIFERIMENTO AL SOGGETTO CUI VERRÀ AFFIDATO IL RUOLO DI DIRETTORE DELLA FARMACIA CON GLI ALLEGATI IVI RICHIESTI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PARAGRAFO 3.6 LETTERA B. (REQUISITI PROFESSIONALI) DEL PRESENTE BANDO.

L'operatore economico deve produrre la **DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. 445/2000, CONFORME AL MODELLO ALLEGATO D CON RIFERIMENTO AL SOGGETTO CUI VERRÀ AFFIDATO IL RUOLO DI DIRETTORE DELLA FARMACIA** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**Allegato**.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e e) del D.lgs. n. 50/2016, costituito o costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario.

DOCUMENTO 6

LETTERA DI REFERENZA

Lettera di referenza di cui al **paragrafo 3.6**, lettera c **“Requisiti patrimoniali”**, del presente bando. In caso di raggruppamenti la lettera di referenze dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

DOCUMENTO 7

GARANZIA PROVVISORIA

La fideiussione deve essere intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Ghisalba (BG) dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Unica Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere corredata da una **garanzia Fideiussoria** di natura accessoria, denominata **“garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo a base d'appalto (€ 750.000,00)** costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

A. fideiussione bancaria o assicurativa intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Ghisalba (BG) rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della Provincia di Bergamo nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del:

- 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- 30% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 20% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 15% con riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064--1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.lgs 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

B. versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Amministrazione Provinciale Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Bergamo - Via Gabriele Camozzi, 27.

Anche in questo caso e con questa modalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

conto corrente bancario 1000 00300024
intestato a “Amministrazione Provinciale di Bergamo”
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27
IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024
CODICE BIC - SWIFT BCITITMMB15

* * *

come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo **CIG: 7159076069**

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, copia del bonifico, o assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento /consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppati / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente capitolo 3.3;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, verrà restituita **contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, e comunque entro un termine non superiore a 30 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

DOCUMENTO ATTESTANTE I POTERI DEL SOTTOSCRITTORE DELLA FIDEIUSSIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Qualsiasi forma di partecipazione	Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante.

Documento in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta **costituzione della garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 4.1. del presente bando; **Nota bene:** si ricorda che nel caso in cui il concorrente si avvalga della riduzione del 50% dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 50/2016, **dovrà allegare un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso di tale requisito (v. paragrafo. 4.3.).**

DOCUMENTO 8

DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.AC. (EX AVCP)

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il contributo all'A.N.AC. (EX AVCP), che ammonta a € 70,00, può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
R.T.I. costituito e costituendo Consorzio (art. 45 D.lgs. n. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 D.lgs. n. 50/2016)	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

Consorzio (art. 45 D.lgs. n.50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
--------------------------------------	--

L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**).

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

DOCUMENTO 9

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Schema di Contratto di Servizio per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale (allegato) **sottoscritto** con firma digitale per presa visione.

DOCUMENTO 10

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ

Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia" (ALLEGATO 8) **sottoscritto** con firma digitale per presa visione.

5.3. Documentazione Offerta – step 2

5.3.1. Offerta tecnica

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta tecnica" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica" la "Proposta di progetto di gestione della Farmacia – Servizi offerti" di cui all'Allegato E, debitamente compilata e completata in ogni sua parte e firmata digitalmente.

5.3.2. Offerta economica

Al corrispondente step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

- inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando tre decimali dopo la virgola (non deve essere inserito il simbolo "%").

L'offerta economica deve indicare: Canone annuale variabile da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 2,5% posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui.

Offerta economica al massimo rialzo.

L'offerta economica (fatto salvo quanto già esposto al punto 3.2 – b)) riguarda il solo Canone annuale variabile, espresso in % sui ricavi della farmacia comunale; l'offerta dovrà indicare la % offerta, che dovrà essere in ogni caso superiore al 2,5% posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui.

All'offerta economica più elevata (la percentuale offerta) saranno assegnati 30 punti, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$(X/Y) \times 30$ dove:

X = % di Canone annuale variabile dell'offerta oggetto di valutazione;

y = % di Canone annuale variabile dell'offerta migliore.

Per l'attribuzione del punteggio si calcherà fino alla terza cifra decimale dopo la virgola.

NON SONO AMMESSE E PERTANTO VERRANNO ESCLUSE DALLA GARA, OFFERTE ALLA PARI O INFERIORI ALLA PERCENTUALE DEL 2,5% POSTA A BASE DI GARA.

Dopo aver inserito la propria offerta economica, nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) deve essere inserito il valore pari a € 0,00 (zero)

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

5.4. Riepilogo dell’offerta – step 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” sulla piattaforma Sintel.

La tabella che segue riassume le modalità di produzione e le firme digitali richieste.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	<ul style="list-style-type: none"> Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
R.T.I. (sia costituito che costituendo)	<ul style="list-style-type: none"> Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento.

5.5. Invio offerta – step 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

6.1. Criterio di aggiudicazione

La presente procedura sarà aggiudicata a favore del concorrente che, in possesso dei requisiti, avrà ottenuto il maggiore punteggio, come di seguito specificato:

a) Offerta tecnica: massimo 70 punti;

b) Offerta economica: massimo 30 punti.

Il punteggio massimo che può essere assegnato al singolo concorrente è pari a 100 punti.

Offerta Tecnica – massimo 70 punti.

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà sulla base della “Proposta di progetto di gestione della Farmacia – Servizi offerti” e l’assegnazione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti criteri:

Servizi offerti al pubblico	Punti assegnati in caso di previsione del servizio	Punti assegnati in caso di NON previsione del servizio
1. MISURAZIONE DELLA PRESSIONE TRAMITE APPARECCHI ELETTRONICI RISPONDENTI ALLA NORMA.	8	0
2. CONTROLLO DEL PESO TRAMITE APPARECCHI ELETTRONICI RISPONDENTI ALLA NORMA - CALCOLO DEL BMI - MISURAZIONE DELLA CIRCONFERENZA ADDOMINALE (PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SOVRAPPESO E OBESITÀ E PER RISCHIO CARDIOVASCOLARE).	15	0
3. TEST DI AUTOANALISI A FAVORE DI PORTATORI DI	15	0

DISABILITÀ OLTRE IL 67% O PER PERSONE OVER 75 (UNA VOLTA/ANNO): COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, GLICEMIA, EMOGLOBINA.		
4. CONSEGNA A DOMICILIO A TITOLO GRATUITO ED ENTRO LE 24 ORE DEI FARMACI A DISABILI E AGLI ANZIANI OVER 75 INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE FINO AD UN MASSIMO DI 20 (VENTI) UTENTI ALL'ANNO.	25	0
5. REALIZZAZIONE DI 3 CAMPAGNE INFORMATIVE ALL'ANNO ATTRAVERSO LA STAMPA DI MATERIALI (BROCHURE, ECC ...) DA METTERE A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA E/O CON ALTRE MODALITÀ	7	0
Punteggio massimo conseguibile con Offerta tecnica	70	

Offerta Economica – massimo 30 punti - AL RIALZO.

Un Canone annuale variabile da calcolare sui ricavi della farmacia comunale come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, applicando la percentuale di aggiudicazione superiore al 2,5% posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui.

L'offerta economica (fatto salvo quanto già esposto al punto 3.2) riguarda il solo Canone annuale variabile, espresso in % sui ricavi della farmacia comunale; l'offerta dovrà indicare la % offerta, che dovrà essere in ogni caso superiore al 2,5% posta a base di gara, oltre ad IVA di legge, e in ogni caso con un minimo garantito pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui.

All'offerta economica più elevata (la percentuale offerta) saranno assegnati 30 punti, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$(X/Y) \times 30$ dove:

X = % di Canone annuale variabile dell'offerta oggetto di valutazione;

y = % di Canone annuale variabile dell'offerta migliore.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla terza cifra decimale dopo la virgola.

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

Il Comune si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta del concorrente risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

6.2. Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- **offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'affidamento ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'affidamento.**

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese;
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- **di richiedere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la presente gara, all'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.**

7. Controllo del possesso dei requisiti

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del disposto del D.Lgs. 50/2016, procederà alla verifica del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6 - Requisiti di partecipazione.

Il controllo, sarà effettuato attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

L'operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (EX AVCP):

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato%20AVCpass%20Operatore%20economico>

seguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) – che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, documento che deve essere allegato al primo step "Documentazione Amministrativa", punto 5.2.

Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
R.T.I. (sia costituito che costituendo)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

ALLO SCADERE DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DELLE ORE 18.00 DEL GIORNO 14/09/2017

LE STESSE NON SARANNO PIÙ SOSTITUIBILI.

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- **Seggio di gara:** presieduto dal competente Dirigente della Provincia di Bergamo, dal Soggetto delegato alla gestione della procedura di gara e segretario verbalizzante, con l'assistenza di due testimoni;

- **Commissione giudicatrice:** nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 secondo regole di competenza e trasparenza.

Un seggio di gara provvede, in seduta pubblica, all'esame ed alla valutazione della documentazione amministrativa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

8.1 PRIMA SEDUTA PUBBLICA – SEGGIO DI GARA

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal seggio di gara in seduta pubblica, che si terrà nella Sala Gare della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Bergamo Via G. Sora 4, il giorno 18/09/2017 alle ore 09.00.

Eventuali successive modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione "**Documentazione di gara**") e sul sito della Stazione Unica Appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorni successivi, comunicati con le modalità sopra citate e con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data stabilita.

Alla prima seduta pubblica, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato in rappresentanza di ciascun concorrente, dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, il seggio di gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta della Documentazione amministrativa;
- esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla fase successiva;
- lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi;
- **verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta offerta tecnica.**

Il Presidente quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara e rimetterà le offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016.

Le offerte economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione Unica Appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

8.2 SEDUTA RISERVATA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice appositamente nominata con provvedimento dirigenziale ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" procederà, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate ed alla relativa attribuzione del punteggio tecnico.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti a mezzo PEC o, in subordine via fax nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.provincia.bergamo.it.

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

8.3 SECONDA SEDUTA PUBBLICA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, data lettura dei punteggi tecnici assegnati, con il soggetto delegato alla gestione delle gara in modalità telematica provvede all'apertura delle buste telematiche economiche, alla lettura dei relativi valori ed alla formulazione della graduatoria finale nonché all'aggiudicazione provvisoria a favore della prima classificata.

In caso di parità del punteggio finale, si procederà mediante sorteggio seduta stante.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica - alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

La Commissione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida.

La Commissione procede altresì alla verifica di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, escludendo gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai **quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione Giudicatrice. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolare modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, avvalendosi della Commissione Giudicatrice.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice che lo ha coadiuvato nelle operazioni di verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, via Pec o in subordine via fax, a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante: www.provincia.bergamo.it a tutte le altre imprese partecipanti.

Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Si precisa che a norma dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”,
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto;
- verifica del costo della manodopera.

PROCEDURA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le cause di esclusione sono previste dal Decreto legislativo n. 50 del 2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (ovvero del D.G.U.E.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e economica, possono essere regolarizzate dall'operatore economico.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di apposita comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a regolarizzare e/o fornire le integrazioni richieste dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti, coinvolti nella procedura di regolarizzazione. In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di gara procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di gara, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA

In caso di parità in graduatoria, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

9. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

9.1. Aggiudicazione

Concluse le operazioni di cui sopra, si procede in merito all'aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà:

- a) ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, nonché all'operatore economico che segue. Il tutto anche per il tramite del sistema AVCPASS, descritto al precedente paragrafo 3.6 - Requisiti di partecipazione e punto 7 - Controllo del possesso dei requisiti.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, fermo restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente. In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 9.2. - Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente bando di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

9.2. Documenti per la stipula del contratto

Nel termine di trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel paragrafo 4.2 - Garanzia definitiva. Inoltre:
 - in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro;
- b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;

- c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- d) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto;

Inoltre, solo in caso di RTI:

- e) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla operatore economico mandatario;
- f) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro inserire termine per presentazione documenti per la stipula giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge stessa agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

9.3. Stipula del contratto

Con l'operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, ai sensi della normativa vigente, comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva, il contratto di servizio conforme allo schema di contratto allegato al presente bando di gara e a quanto previsto in sede di offerta tecnica dall'aggiudicatario.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi di legge.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente bando di gara tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

FORO DI COMPETENZA: per la presentazione di istanze relative alla presente procedura è competente il Foro di Bergamo.

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo (sezione "Amministrazione Trasparente",

Bandi di gara), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D.lgs. 50/2016).

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di gara, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel D.Lgs. n. 50/2016, e nel Codice Civile. Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

Il Dirigente

Dott. Arch. Eugenio Ferraris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate